



Statuto della Fondazione Enasarco

| in vigore dal 10/07/1997

FONDAZIONE ENASARCO
Statuto della Fondazione
in vigore dal 10 Luglio 1997

INDICE

TITOLO I - Costituzione e scopi

- Art. 1 Costituzione della Fondazione ENASARCO
- Art. 2 Scopi istituzionali e sede legale
- Art. 3 Regolamento delle attività istituzionali

TITOLO II - Organizzazione

CAPO I - Organi della Fondazione

- Art. 4 Organi della Fondazione

CAPO II - Presidenza

- Art. 5 Presidente
- Art. 6 Assenza, impedimento e sostituzione del Presidente
- Art. 7 Vice Presidenti

CAPO III - Consiglio di Amministrazione

- Art. 8 Composizione
- Art. 9 Sostituzioni
- Art. 10 Convocazione e riunioni
- Art. 11 Attribuzioni
- Art. 12 Verbali

CAPO IV - Comitato Esecutivo

- Art. 13 Composizione
- Art. 14 Competenze

CAPO V - Collegio dei Sindaci

- Art. 15 Composizione, nomina e funzioni

CAPO VI - Onorabilità e professionalità del Presidente e dei componenti gli Organi Collegiali

- Art. 16 Onorabilità
- Art. 17 Professionalità

CAPO VII - Direttore Generale

- Art. 18 Nomina e funzioni

TITOLO III - Patrimonio e contabilità

- Art. 19 Patrimonio
- Art. 20 Entrate
- Art. 21 Investimenti
- Art. 22 Bilanci preventivo e consuntivo
- Art. 23 Bilancio tecnico della gestione pensionistica

TITOLO IV - Rapporti con gli iscritti

- Art. 24 Accesso ai documenti

TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 25 Disavanzo economico-finanziario
- Art. 26 Rapporti giuridici attivi e passivi - Successione
- Art. 27 Proroga degli Organi dell'Ente pubblico
- Art. 28 Delibere e Regolamenti - Successione
- Art. 29 Composizione degli Organi collegiali
- Art. 30 Procedimento di nomina

Art. 31 Mancata designazione da parte di alcune delle Organizzazioni Sindacali
Art. 32 Sostituzione del Presidente e dei componenti gli Organi Collegiali

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 (Costituzione della Fondazione ENASARCO)

1. L'ENASARCO, Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, costituito con Regio Decreto 6 giugno 1939, n. 1305, e ridisciplinato con DPR 4 agosto 1971, n. 756, è trasformato in Fondazione dotata di personalita' giuridica di diritto privato, incaricata di Pubbliche funzioni a norma dell'art. 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di attuazione dell'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. La Fondazione ENASARCO riconosce il principio della competenza dell'autonomia collettiva per la disciplina e la determinazione dei criteri e dei livelli di contribuzione e delle prestazioni, per l'adozione di eventuali successive modifiche dello Statuto - ivi compresi i criteri di elezione e designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci - nonche' per l'adozione del Regolamento di previdenza. La Fondazione, pertanto, si ispira agli accordi collettivi vigenti ai fini della gestione nonche' nell'esplicazione della potesta' deliberativa da parte del Consiglio di Amministrazione nelle materie di cui all'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. La Fondazione ENASARCO persegue i suoi fini istituzionali assicurando condizioni di equilibrio economico-finanziario nonche' il mantenimento nel medio-lungo periodo della garanzia della riserva legale nella misura di cinque annualita' previste dall'art. 1, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; in tal modo salvaguardando nel tempo la specificita'della previdenza integrativa della categoria.
4. La Fondazione ENASARCO ha durata indeterminata.

Art. 2 (Scopi istituzionali e sede legale)

1. La Fondazione ENASARCO provvede, senza fini di lucro, alla previdenza integrativa, alla assistenza ed alla istruzione professionale per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio nelle forme, alle condizioni e con le modalita' stabilite, oltre che dal presente Statuto, dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi economici collettivi nazionali.
2. La Fondazione svolge, altresì, in favore della stessa categoria, le altre attivita' che siano individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, in quanto connesse allo svolgimento del rapporto di agenzia e conformi agli scopi istituzionali della Fondazione.
3. La Fondazione ha sede legale in Roma e svolge la sua attivita' in tutto il territorio nazionale anche attraverso una propria organizzazione periferica.

Art. 3 (Regolamento delle attività istituzionali)

1. Le attivita' istituzionali della Fondazione ENASARCO sono disciplinate con apposito Regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto legislativo 30.6.1994, n. 509.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

CAPO I (Organi della Fondazione)

Art. 4 (Organi della Fondazione)

1. Gli organi della FONDAZIONE ENASARCO sono:
 - 1) il Presidente
 - 2) il Consiglio di Amministrazione
 - 3) il Comitato Esecutivo
 - 4) il Collegio dei Sindaci.
2. Gli Organi previsti dal precedente comma durano in carica quattro anni ed alla scadenza del mandato i membri possono essere confermati.

CAPO II (Presidenza)

Art. 5 (Presidente)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge nel proprio ambito il Presidente, scelto tra i rappresentanti degli agenti.
2. Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza della Fondazione
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, individuando gli argomenti da sottoporre al loro esame
 - c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo
 - d) firma gli atti e documenti che comportino impegni per l'Ente con facoltà di delegare, per il compimento di determinati atti, la rappresentanza dell'Ente al Direttore Generale ed ai funzionari appositamente designati
 - e) esercita le altre attribuzioni demandategli dal Consiglio di Amministrazione
 - f) può delegare particolari funzioni inerenti alla sua carica, o per determinati atti, la legale rappresentanza della Fondazione ad uno dei Vice Presidenti.

Art. 6 (Assenza, impedimento e sostituzione del Presidente)

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate da uno dei Vice Presidenti di cui al successivo art. 7, ad anni alterni, secondo l'ordine determinato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente vicario pro-tempore, le funzioni medesime vengono svolte dall'altro Vice Presidente.
2. Qualora la carica di Presidente si renda vacante, le relative funzioni sono temporaneamente attribuite nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente. In tal caso, il Vice Presidente facente funzioni attiva la procedura di ricostituzione dell'Organo.

Art. 7 (Vice Presidenti)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, nomina nel proprio ambito due Vice Presidenti, scelti tra i Consiglieri rappresentanti delle case mandanti appartenenti alle Organizzazioni maggiormente rappresentative.
2. Ciascuno dei Vice Presidenti esercita le funzioni specifiche demandategli dal Consiglio di Amministrazione, mantenendo rapporti di reciproca consultazione con il Presidente e l'altro Vice Presidente, per il perseguimento degli obiettivi e secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione stesso per la sovrintendenza alla gestione finanziaria ed a quella organizzativa.
3. Il Presidente, nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), mantiene rapporti di reciproca consultazione con i due Vice Presidenti, in particolare in relazione alla vigilanza sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:
 - a) acquisto, alienazione, permuta ed eventuale trasformazione di beni immobili
 - b) impiego dei fondi disponibili in attività mobiliari, anche a carattere contingente
 - c) stipulazione di convenzioni con Istituti di credito per l'affidamento di servizi vari
 - d) stipulazione di polizze assicurative
 - e) provvedimenti di assunzione del personale.
4. Qualora uno dei Vice Presidenti cessa dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente attiva immediatamente la procedura di sostituzione nel rispetto della norma di cui al primo comma.

CAPO III (Consiglio di Amministrazione)

Art. 8 (Composizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) otto rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio, siano essi attivi o pensionati, nominati con le procedure che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione regolamenta in attuazione degli indirizzi di cui all'art. 1, secondo comma
 - b) quattro rappresentanti dei preponenti, designati dalle confederazioni datoriali firmatarie degli accordi economici collettivi e maggiormente rappresentative a carattere nazionale
 - c) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da questi designato.
2. Sei mesi prima della scadenza dell'Organo, il Presidente chiede al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative su

base nazionale di cui al comma precedente, lettera a) e lettera b); ricevuta la comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Presidente invita le associazioni maggiormente rappresentative, come sopra individuate, a designare i membri di propria competenza nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale richiesta. Analogo invito il Presidente rivolge per la nomina del rappresentante ministeriale.

3. Ove il termine di cui al comma 2 trascorra inutilmente, il Presidente, in applicazione dell'articolo 25, comma 1, del Codice Civile, chiede al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di provvedere direttamente alla indicazione di quei membri dell'associazione che non abbia provveduto alla designazione.

Art. 9 (Sostituzioni)

1. Nel caso in cui debba essere sostituito, prima dello scadere del mandato, un membro degli organi a designazione rappresentativa, il Presidente chiede una nuova designazione alla stessa organizzazione che lo aveva espresso.

Il membro nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica nel corso del quadriennio, per dimissioni o per altra causa, rimarra' in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il membro sostituito.

Art. 10 (Convocazione e riunioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni mese, su convocazione del Presidente mediante avviso da inviare, anche via fax o per telegrafo, almeno sette giorni prima, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di assoluta urgenza, il termine puo' essere ridotto a tre giorni.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta i due Vice Presidenti o almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Sindaci.

3. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei componenti.

Art. 11 (Attribuzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Fondazione e delibera su ogni questione ad esso deferita dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, che non risulti espressamente demandata ad altri Organi.

2. Il Consiglio di Amministrazione non puo' delegare le attribuzioni riguardanti le seguenti materie:

a) modifiche o integrazioni delle disposizioni statutarie ovvero del Regolamento di previdenza e di assistenza della Fondazione

b) criteri e livelli delle contribuzioni e delle prestazioni

c) adozione di norme regolamentari in materia di gestione e di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare ed eventuali successive integrazioni o modificazioni delle norme stesse

d) approvazione dei bilanci preventivi, delle relative note di variazione e dei bilanci consuntivi

e) approvazione dei piani di investimento o disinvestimento e deliberazione dei conseguenti provvedimenti per la loro attuazione, secondo criteri di ripartizione del rischio nella scelta degli impieghi, ed eventuale assunzione di partecipazioni societarie

f) nomina o revoca del Direttore Generale, nonche' di uno o più Vice Direttori Generali, e determinazione del loro trattamento economico e normativo

g) determinazione di criteri, obiettivi e modalita' della contrattazione collettiva di lavoro per i dirigenti e per gli altri dipendenti della Fondazione, nonche' approvazione degli eventuali Regolamenti attinenti i dipendenti medesimi

h) decisioni attinenti la definizione della struttura organizzativa e dei compiti della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre in tema di:

i) destinazione degli incrementi derivanti dai bilanci di esercizio

l) istituzione, composizione ed attribuzioni di Commissioni istruttorie

m) criteri di applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle Leggi, dagli Accordi economici collettivi e dai Regolamenti

n) competenze economiche, indennita', rimborsi spese spettanti al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti gli Organi Collegiali e le Commissioni istruttorie.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti, salvo l'espressa previsione di maggioranze qualificate di cui ai successivi sesto e settimo comma.
5. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
6. Le votazioni per le nomine previste dal presente Statuto, ove richiesto anche da un solo consigliere, avvengono per scrutinio segreto. Per le nomine stesse occorre il voto favorevole di almeno nove consiglieri.
7. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a), b), e), ed h), devono essere assunte con il voto favorevole di almeno nove consiglieri, di cui facciano parte la maggioranza dei rappresentanti previsti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8.
8. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro.
9. I bilanci preventivi e consuntivi, le note di variazione al bilancio di previsione, gli atti concernenti i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, le delibere contenenti criteri direttivi generali, sono inviati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 12 (Verbali)

1. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono redatti processi verbali firmati dal Presidente e da chi assolve le funzioni di segretario.

CAPO IV (Comitato Esecutivo)

Art. 13 (Composizione)

1. Il Comitato Esecutivo è composto:
 - a) dal Presidente
 - b) dai Vice-Presidenti
 - c) da quattro Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tre dei quali scelti fra i componenti di cui alla lettera a) dell'art. 8 ed uno fra i componenti di cui alla lettera b) del medesimo articolo
 - d) dal Consigliere di cui all'art. 8, comma 1, lettera c).
2. Esso e' convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni quindici giorni e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri o il Collegio dei Sindaci.
3. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti; per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. L'avviso di convocazione, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione e le questioni da trattare, e' inviato, anche via fax o per telegrafo, almeno tre giorni prima; in caso di assoluta urgenza, il termine puo' essere ridotto a ventiquattro ore.

Art. 14 (Competenze)

1. Il Comitato Esecutivo:
 - 1) esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri definiti di durata e di materia, ed esamina le questioni ad esso demandate dal Consiglio medesimo e dal Presidente
 - 2) esamina i bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione e le relazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione
 - 3) decide i ricorsi concernenti i contributi e le prestazioni della Fondazione
 - 4) delibera la cancellazione, riduzione, surrogazione e frazionamento di ipoteche iscritte a garanzia di crediti della Fondazione; delibera, altresì, le annotazioni relative nonche' lo svincolo di cauzioni, a rinuncia, proroga e rateizzazione di crediti, e la transazione di controversie.
2. Il Comitato Esecutivo puo' delegare le funzioni di cui al primo comma, punto 4, al Direttore Generale ed ai Dirigenti.

CAPO V (Collegio dei Sindaci)

Art. 15 (Composizione, nomina e funzioni)

1. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Collegio dei Sindaci, costituito da cinque membri:
 - a) uno in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che esercita le funzioni di Presidente
 - b) uno in rappresentanza del Ministero del Tesoro
 - c) due in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio
 - d) uno in rappresentanza dei preponenti.
2. Per ciascun membro del Collegio e' nominato, con le stesse modalita', un supplente il quale sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il membro effettivo.
3. Il posto di membro supplente in rappresentanza dei preponenti e' assegnato ad un'Organizzazione imprenditoriale che non abbia espresso il membro effettivo.
4. I Sindaci di cui alle lettere c) e d) vengono nominati secondo i criteri e con le procedure previste al comma 2 e seguenti dell'articolo 8 per i componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Il Collegio Sindacale esercita le proprie funzioni in conformita' agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

CAPO VI (Onorabilita' e professionalita' del Presidente e dei componenti gli Organi Collegiali)

Art. 16 (Onorabilita')

1. Sono cause ostative di accesso alle cariche dell'Ente:
 - a) la cancellazione dal ruolo agenti e rappresentanti di commercio, salvo che essa dipenda da richiesta dell'interessato conseguente a pensionamento
 - b) l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, la condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Sono cause di decadenza dalle cariche dell'Ente:
 - a) le cause ostative di cui al comma precedente
 - b) l'assenza ingiustificata per quattro sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.
3. La dichiarazione di decadenza e' effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato.

Art. 17 (Professionalita')

1. Il Presidente e i componenti degli altri Organi devono possedere adeguate capacita' ed esperienza amministrativa, conseguite presso istituzioni e soggetti pubblici o privati di significative dimensioni nello svolgimento di funzioni direttive o nell'assolvimento di incarichi di vertice, anche facendo parte di organismi collegiali di amministrazione, per uno o piu' periodi non inferiori ad un triennio.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b), del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il requisito di professionalita' e' ritenuto esistente nei soggetti appartenenti alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, anche in stato di quiescenza.
3. Il possesso dei requisiti di cui al primo comma, per i componenti gli Organi collegiali in rappresentanza dei preponenti, e' attestato dall'Organizzazione Sindacale designante.

CAPO VII (Direttore Generale)

Art. 18 (Nomina e funzioni)

1. Il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i soggetti che siano provvisti della necessaria professionalita'.
2. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi e determinazioni degli Organi di amministrazione, esercita le attribuzioni conferitegli dagli Organi stessi e sovrintende al personale e all'organizzazione dei Servizi della Fondazione.
3. Ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dagli Organi.
4. Esercita il potere disciplinare adottando i conseguenziali provvedimenti.
5. Interviene, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del

Comitato Esecutivo e delle Commissioni istruttorie.

TITOLO III - PATRIMONIO E CONTABILITA'

Art. 19 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione e' formato dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino alla Fondazione stessa.

Art. 20 (Entrate)

1. Le entrate della Fondazione sono costituite:

- 1) dai contributi ad essa spettanti
- 2) dalle rendite del patrimonio
- 3) dalle somme incassate per atti di liberalita' e per qualsiasi altro titolo.

Art. 21 (Investimenti)

1. I fondi liquidi della Fondazione possono essere investiti in:

- a) titoli dello Stato o garantiti dallo Stato
- b) annualita' dovute dallo Stato
- c) obbligazioni o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario
- d) beni immobili liberamente disponibili
- e) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidita'
- f) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado
- g) altre forme deliberate dal Consiglio di Amministrazione che assicurino validi rendimenti, anche in rapporto alle disposizioni della legge 6 febbraio 1996, n. 52, quali partecipazioni azionarie o quote sociali in istituti, banche, societa' di notoria solidita', ecc.

Art. 22 (Bilanci preventivo e consuntivo)

1. Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ciascun esercizio debbono essere compilati, a cura del Direttore Generale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, quest'ultimo con la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio. Qualora siano stati istituiti fondi speciali o gestioni separate, devono essere compilati per essi bilanci distinti.

3. I bilanci della Fondazione, al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione delle prestazioni, debbono prevedere una riserva legale non inferiore a cinque annualita' dell'importo delle pensioni in essere, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

4. I bilanci, corredati dalle relazioni illustrative, sono sottoposti, dopo l'esame del Comitato Esecutivo, unitamente alle relazioni del Collegio dei Sindaci, al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare sul bilancio di previsione entro il 30 novembre precedente l'esercizio considerato e sul bilancio consuntivo entro il 30 giugno successivo all'esercizio cui si riferisce.

5. La gestione economico-finanziaria della Fondazione deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'attuazione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico di cui al successivo art. 23, da redigersi con periodicitá almeno triennale.

6. I rendiconti annuali sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 27.1.1992, n. 88.

Art. 23 (Bilancio tecnico della gestione pensionistica)

1. La Fondazione redige, con periodicitá almeno triennale, il bilancio tecnico della gestione pensionistica.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risultanze del bilancio tecnico, adotta i provvedimenti di sua competenza per il mantenimento dell'equilibrio finanziario della Fondazione.

3. Le risultanze del bilancio tecnico sono tempestivamente comunicate alle Organizzazioni firmatarie degli accordi economici collettivi di categoria.

TITOLO IV - RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Art. 24 (Accesso ai documenti)

1. La Fondazione garantisce a ciascun iscritto l'accesso alla documentazione relativa alla sua posizione ed a qualsiasi altro atto utile alla cura ed alla difesa dei suoi diritti all'erogazione delle prestazioni dovute, disponendo a richiesta estratti e fotocopie. La facoltà di accesso di cui al presente articolo si esercita nel rispetto comune del diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi od imprese.

2. Con apposita delibera il Consiglio di Amministrazione disciplina l'esercizio del diritto di accesso ed individua gli atti per i quali l'accesso stesso è escluso. Il rispetto della trasparenza e il diritto di accesso sono assicurati in aderenza ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alle altre norme di legge in materia.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 (Disavanzo economico-finanziario)

1. In caso di disavanzo economico-finanziario della gestione pensionistica, rilevato dai rendiconti annuali e confermato dal bilancio tecnico, qualora il Consiglio di Amministrazione non adotti i necessari provvedimenti correttivi, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, si provvede alla nomina di un Commissario Straordinario, il quale promuove i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.

2. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario, sono sospesi tutti i poteri degli Organi di amministrazione.

3. Ove lo stato di disavanzo economico e finanziario permanga dopo tre anni dalla nomina del Commissario ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di potere ristabilire l'equilibrio finanziario, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, è nominato un Commissario liquidatore con i poteri di cui alle norme vigenti in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.

4. Nel caso contemplato dai precedenti commi e quando intervenga lo scioglimento della Fondazione, il patrimonio netto risultante a liquidazione chiusa sarà attribuito agli iscritti, salvo che la legge non disponga altrimenti, in proporzione ai saldi dei conti individuali.

5. Nel caso in cui gli Organi di amministrazione si rendano responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione della Fondazione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, nomina un Commissario Straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione della Fondazione e di avviare e concludere, entro sei mesi dalla sua nomina, la procedura per ricostituire gli Organi di amministrazione medesimi.

Art. 26 (Rapporti giuridici attivi e passivi - Successione)

1. Alla Fondazione ENASARCO sono attribuite tutte le attività e le passività patrimoniali dell'omonimo Ente di diritto pubblico, nella consistenza risultante alla data della trasformazione.

Art. 27 (Proroga degli Organi dell'Ente pubblico)

1. Gli Organi in carica alla data di approvazione degli atti di trasformazione dell'Ente continuano ad operare fino all'insediamento dei nuovi Organi che dovrà avvenire nel rispetto dei termini di cui ai successivi articoli 30 e 31.

Art. 28 (Delibere e Regolamenti - Successione)

1. Le delibere e i regolamenti dell'Ente Nazionale Assistenza Agenti Rappresentanti Commercio restano in vigore sino alla loro eventuale integrazione, modifica o sostituzione.

2. Entro sei mesi dall'insediamento, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione adotta, in conformità ai principi e criteri stabiliti dagli accordi collettivi in vigore, le delibere in materia di prestazione e di contribuzione idonee al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

3. Entro nove mesi dall'insediamento, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione darà altresì attuazione a quanto stabilito dagli accordi collettivi in vigore per lo sviluppo di logiche e criteri di redditività nell'articolazione e programmazione degli investimenti e nella gestione del

patrimonio.

Art. 29 (Composizione degli Organi collegiali)

1. In fase di prima applicazione del presente Statuto, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 1, comma 4, lettera a) del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, i Consiglieri di cui all'art. 8, primo comma, lettere a) e b) ed i Sindaci di cui all'art. 15, primo comma, lettere c) e d) ed i relativi supplenti, vengono nominati sulla base delle designazioni delle Organizzazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio e delle Organizzazioni dei preponenti, così come risultanti ed individuate dai Decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21 novembre 1989, 3 gennaio 1994, e 29 luglio 1994.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, per la rappresentanza delle Organizzazioni dei preponenti in seno al Collegio dei Sindaci, si applica il terzo comma dell'art. 15; per quella degli agenti di commercio, le Organizzazioni individuate con i decreti di cui al precedente comma, saranno presenti in qualità di Sindaco effettivo, ove non facciano parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 (Procedimento di nomina)

1. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione del presente Statuto da parte dei Ministeri vigilanti, il Presidente in carica invita le Organizzazioni sindacali dei preponenti e quelle degli agenti e rappresentanti di commercio più rappresentative e quali risultanti ed individuate dai Decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui al precedente art. 29, nonché i Ministeri vigilanti, ad effettuare le designazioni di competenza.

2. Le designazioni devono avvenire entro trenta giorni dall'invito di cui al primo comma.

3. Scaduto il termine di cui al secondo comma, il Presidente, sulla base e in conformità delle designazioni ricevute, procede, entro quindici giorni, alla convalida delle nomine per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Sindaci.

4. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci devono essere convocati entro i successivi quindici giorni.

Art. 31 (Mancata designazione da parte di alcuna delle Organizzazioni sindacali)

1. Nel caso che alcuna delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell'art. 29 non provveda alla designazione prevista dallo stesso comma, il Presidente in carica reitera immediatamente l'invito a procedere alla designazione dei suoi rappresentanti non oltre il termine di quindici giorni dallo scadere di quello di cui al secondo comma dell'art. 30.

2. Nel caso di persistente mancata designazione, il Presidente chiede al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di procedere alla nomina dei membri mancanti ai sensi del primo comma dell'art. 25 del Codice Civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in attesa delle nomine di cui al comma precedente, esercita comunque le sue attribuzioni, sempreché siano stati nominati almeno nove componenti.

Art. 32 (Sostituzione del Presidente e dei componenti gli Organi Collegiali)

1. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica uno dei componenti gli Organi Collegiali di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b) e 15, primo comma, lettere c) e d) o il relativo supplente, si procede alla sua sostituzione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Ove cessino dalla carica il Presidente e i Vice Presidenti, si provvede in conformità, rispettivamente, ai precedenti artt. 6 e 7.